

Comune di Predazzo

Provincia di Trento

Regolamento per la compartecipazione dell'integrazione economica del Comune di Predazzo per il ricovero in strutture residenziali di persone totalmente o parzialmente prive di mezzi di sussistenza.

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. ____ dd. _____

Regolamento per la compartecipazione dell'integrazione economica del Comune di Predazzo per il ricovero in strutture residenziali di persone totalmente o parzialmente prive di mezzi di sussistenza.

Capo I - Riferimenti normativi e principi

Articolo 1

Integrazione economica a carico del Comune

1. Ai sensi dell'articolo 6 comma 4 della legge 8 novembre 2000 n. 328, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica.

Articolo 2

Compartecipazione alla spesa.

1. Il presente Regolamento per la concessione di interventi economici da parte del Comune di Predazzo, relativamente al ricovero in strutture residenziali assistenziali di persone totalmente o parzialmente prive di mezzi di sussistenza, aventi domicilio di soccorso nel Comune, tenuto conto dei principi fissati dall'art. 433 e seguenti del codice civile, prevede che per la determinazione dell'intervento economico da parte dell'Amministrazione comunale sia valutata oltre alla capacità economica e patrimoniale dell'ospite anche quella dei suoi familiari così come individuati dal successivo art. 9.

Articolo 3

Presupposti per l'intervento comunale: integrazione economica residuale; anticipazioni a titolo di rivalsa; ipoteche.

1. Il regolamento si basa sui seguenti presupposti:

- a) l'intero onere economico per il ricovero stabile presso strutture residenziali grava sull'ospite che risponde con il suo intero patrimonio mobiliare e immobiliare e con quello che gli compete quale erede legittimario ai sensi dell'art. 536 e seguenti del codice civile;
- b) in caso di necessità di integrazione economica, concorrono alla spesa i donatori e i famigliari tenuti all'obbligo di prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile, nelle misure stabilite dal presente regolamento;
- c) ove occorra, in ulteriore subordine, interviene il Comune, assumendo gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica residuale, su richiesta dell'interessato (o suo tutore/curatore/rappresentante), e nei limiti del corrispondente stanziamento di bilancio.

2. Su richiesta motivata dell'interessato (o suo tutore/curatore/rappresentante), il Comune può farsi carico, nei limiti del corrispondente stanziamento di bilancio e a titolo di anticipazione, degli oneri dovuti dall'ospite e dai suoi familiari, con diritto e obbligo di rivalsa e con costituzione di ipoteca sul patrimonio dell'ospite.

3. Nel caso di intervento economico da parte dell'Amministrazione comunale, sono costituite ipoteche o analoghe garanzie su beni immobili di proprietà dell'assistito, con oneri a suo carico.



Per determinare l'importo dell'ipoteca si può assumere il valore futuro calcolato sulle rate annue a carico del bilancio comunale con riferimento all'indicatore statistico di speranza di vita e con capitalizzazione annua degli interessi al saggio legale e con un incremento del sessanta per cento. Resta fermo che l'intervento del Comune costituisce anticipazione a favore dell'ospite che sarà recuperata dall'Amministrazione, in veste di creditore, sull'eventuale patrimonio residuo del medesimo al momento delle dimissioni o del decesso. L'importo che sarà recuperato corrisponderà a quanto versato dal comune con capitalizzazione annua degli interessi al saggio legale valido nel tempo intercorso e potrà essere maggiore o minore rispetto agli importi delle ipoteche.

4. A sostegno dei diritti del Comune, l'ospite, o chiunque ne abbia titolo, ha l'obbligo di compiere ogni azione idonea ivi compresa, ove ricorra il caso, l'azione alimentare nei confronti dei tenuti agli alimenti ai sensi degli artt. 433 e seguenti del codice civile.

5. Allorché l'ospite non sia nelle condizioni di collaborare rispetto alle richieste dell'Amministrazione saranno contattati i familiari del medesimo o, se nominato, l'amministratore di sostegno, curatore o tutore.

Articolo 4

Criteri generali per la determinazione degli oneri di compartecipazione alla spesa

1. L'ammontare complessivo della compartecipazione è determinato sulla base dei seguenti principi:

a) gradualità dell'intervento secondo criteri di equità e solidarietà, in relazione alla situazione economica e patrimoniale dell'utente, del suo nucleo familiare ristretto nonché di quelli collegati, secondo le definizioni di cui ai successivi articoli;

b) adozione di indicatori della situazione economica basati sulla valutazione del reddito e del patrimonio e in rapporto ai nuclei familiari, secondo metodologie imparziali e trasparenti.

Articolo 5

Semplificazione delle procedure di accoglienza.

1. Qualora si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune, ai fini dell'assunzione degli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica previsti dal citato art. 6 comma 4 della L 328/2000 deve essere previamente informato.

2. Le aziende pubbliche di servizi alla persona (APSP) – aziende pubbliche di servizi alla persona o altre strutture residenziali o semiresidenziali e le residenze sanitarie assistenziali (RSA) ospitano senza ulteriori formalità nei confronti del Comune di Predazzo i cittadini qui residenti su segnalazione della UVM o dei servizi comunitari socio -assistenziali e trattano direttamente con gli ospiti e i loro familiari le questioni economiche relative al pagamento della retta e a quant'altro.

3. Qualora ritenuto necessario o opportuno, l'interessato (o suo tutore/curatore/rappresentante) potrà presentare al Comune di Predazzo apposita istanza di integrazione economica o di anticipazione da parte del Comune, corredata di tutta la documentazione necessaria al fine dell'istruttoria.

4. In esito all'istruttoria il Funzionario competente adoterà il provvedimento di accoglimento o rigetto dell'istanza, comunicando l'eventuale integrazione economica/anticipazione anche all'APSP/RSA ospitante.

Capo II - criteri applicativi

Articolo 6

Intervento dell'Amministrazione comunale

1. Il Comune di Predazzo, quale sede di ultima residenza delle persone ospitate in maniera stabile in case di soggiorno o in residenze sanitarie assistenziali, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica a favore delle persone medesime che non risultino in grado di provvedere alla copertura della retta, tenendo conto della situazione economica e patrimoniale dell'ospite e dei soggetti di cui al successivo articolo 9 e nei limiti del corrispondente stanziamento

di bilancio.

2. La misura dell'intervento economico è stabilita in base alla differenza risultante tra l'ammontare della retta e la capacità di contribuire alla sua copertura così come quantificata dai criteri esposti negli articoli seguenti. Resta fermo che l'intervento del Comune a favore dell'ospite sarà recuperato dall'Amministrazione, in veste di creditore, sull'eventuale patrimonio residuo del medesimo al momento delle dimissioni o del decesso come previsto all'art. 3.

Articolo 7

Definizione della capacità contribuiva dell'ospite

1. La capacità di contribuzione da parte dell'ospite e di conseguenza l'intervento economico integrativo da parte dell'Amministrazione comunale derivano dalle condizioni economiche e patrimoniali del medesimo e dei soggetti di cui ai successivi articoli.

Articolo 8

Situazione economica e patrimoniale dell'ospite

1. Per la definizione della parte di retta a carico dell'ospite sono considerate tutte le sue entrate (pensioni, redditi esenti, altre provvidenze economiche, ulteriori redditi) ed il proprio patrimonio sia immobiliare che mobiliare, ad eccezione dell'importo annuo di euro 2.400,00 adoperabili per strette esigenze personali e per spese di carattere straordinario od eccezionale.

Articolo 9

Soggetti individuati per la definizione della capacità contributiva dell'ospite

1. Ai fini della valutazione della capacità contributiva dell'ospite l'Amministrazione comunale, nel rispetto dell'ordine stabilito dagli artt. 437 e 433 del codice civile, considera le situazioni dei soggetti come di seguito individuati:

- a) donatario che abbia ricevuto beni in donazione nei cinque anni anteriori al ricovero dell'ospite donante;
- b) il coniuge se non separato legalmente o divorziato; i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali; i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali;
- c) generi e nuore, se non divorziati o separati legalmente o nelle circostanze di cui all'art. 434 del codice civile.

Articolo 10

Definizione della capacità contributiva dell'ospite relativamente ai donatari

1. Per la valutazione della capacità contributiva dell'ospite si tiene conto dell'intero valore dei beni og getto di donazione, fino alla compensazione, mese dopo mese, del valore della donazione stessa, tenuto conto di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 438 del codice civile

2. La situazione economica e patrimoniale dei familiari di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 9 non viene presa in considerazione fino all'esaurimento dell'ammontare della donazione.

Articolo 11

Definizione della capacità contributiva dell'ospite relativamente ai familiari

1. Ai fini della valutazione della capacità contributiva dell'ospite si considerano le condizioni economiche e patrimoniali dei familiari individuati alle lettere b) e c) del precedente articolo 9 sulla base del sistema di calcolo ISEE ordinario previsto all'articolo 15.
2. La capacità contributiva mensile dell'ospite in relazione ai familiari di cui sopra è così determinata:
 - a) nulla è richiesto per valori ISEE fino a Euro 6.000,00
 - b) per valori di ISEE superiori a Euro 6.000,00 e fino a Euro 20.000,00, applicando l'aliquota dello 0,5% nel caso di parente appartenente al gruppo b) e dello 0,25% per affine appartenente al gruppo c);
 - c) per valori di ISEE superiori a Euro 20.000,00 e fino a Euro 40.000,00, applicando l'aliquota dello 0,8% nel caso di parente appartenente al gruppo b) e dello 0,4% per affine appartenente al gruppo c);
 - d) per valori di ISEE superiori a Euro 40.000,00, applicando l'aliquota del 2% nel caso di parente appartenente al gruppo b) e del 1% per affine appartenente al gruppo c).
3. Per importi inferiore a euro 20,00 mensili, è dovuta un solo versamento annuo. Nulla è dovuto per importi annui inferiori a euro 50,00.

Articolo 12

Versamento degli oneri dell'ospite

1. Ai sensi dell'articolo 5 gli oneri a carico dell'ospite e delle persone tenute a partecipare alla capacità contributiva dell'ospite ai sensi degli articoli 10 e 11 sono versati dal medesimo e/o dai donatori e/o dai familiari del medesimo, in nome e per conto suo direttamente all'istituto ospitante alle scadenze indicate dallo stesso.
2. In alternativa gli importi dovuti dall'ospite, previa richiesta motivata dell'interessato, potranno essere anticipati dall'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 3 c. 2 del presente Regolamento.

Articolo 13

Casi di esclusione dal concorso spese

1. Non vengono considerate le condizioni economiche e patrimoniali dei familiari di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 9 che si trovino in situazioni, opportunamente dimostrate e documentate e discrezionalmente valutabili dalla Giunta comunale, in cui l'ospite abbia attuato i seguenti deprecabili comportamenti nei confronti dei familiari:
 - a) gravi violenze in famiglia;
 - b) fatti che hanno portato alla perdita della patria potestà;
 - c) dilapidazione del patrimonio della famiglia.

Articolo 14

Validità della definizione della capacità contributiva dell'ospite

1. Ogni variazione delle entrate a qualunque titolo percepite dall'ospite determina l'aggiornamento dell'intervento dell'Amministrazione comunale.
2. In applicazione dell'art. 2740 del codice civile, qualora l'ospite entri in possesso di ulteriori beni, redditi o entrate, dette sopravvenienze devono essere prioritariamente utilizzate per il pagamento della retta.
3. La revisione della misura della capacità contributiva dell'ospite per quanto concerne l'art. 7 avviene ogni biennio da luglio a dicembre, attraverso la presentazione di nuova certificazione ISEE. La nuova quantificazione ha decorrenza a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo la revisione, fino a scadenza del biennio.

Articolo 15

Indice della situazione economica equivalente (ISEE) ordinario

1. L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) serve a fornire una valutazione della situazione economica delle famiglie, tenendo conto del reddito di tutti i componenti, del loro patrimonio e di una scala di equivalenza che varia in base alla composizione del nucleo familiare. L'indicatore tiene conto di particolari situazioni di bisogno, prevedendo trattamenti di favore per i nuclei con tre o più figli o dove sono presenti persone con disabilità o non autosufficienti.

2. La certificazione dell'ISEE ordinario va richiesta presentando ai centri di assistenza fiscale (CAF) la documentazione dovuta per ogni componente del nucleo familiare e le dichiarazioni necessarie rese in conformità agli articoli 5, 46 e 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le quali il dichiarante si assume la responsabilità anche penale di quanto dichiarato.

Articolo 16

Procedure applicative.

1. A seguito della presentazione dell'istanza di integrazione economica/anticipazione di cui all'art. 5 c. 4 da parte dell'interessato (o suo tutore/curatore/rappresentante), il Responsabile del procedimento:

- provvede a verificare la situazione economica e patrimoniale dell'ospite, al fine della definizione della quota parte di retta a suo carico, ai sensi dell'art. 8;
- in subordine, provvede a verificare se vi siano donatori, richiedendo la loro compartecipazione, nei termini di cui all'art. 10;
- in ulteriore subordine, provvede a richiedere ai soggetti individuati all'articolo 9 lett. b) e c) la documentazione necessaria per la definizione della capacità contributiva dell'ospite e richiede l'eventuale compartecipazione;
- da ultimo conclude il procedimento assumendo l'eventuale provvedimento di accoglimento/rigetto dell'istanza di integrazione economica o di anticipazione.

Articolo 17

Controllo delle dichiarazioni

1. L'Amministrazione comunale provvederà ad effettuare controlli a campione diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite anche presso l'Agenzia delle entrate, gli istituti di credito o altri intermediari finanziari analogamente a quanto previsto dal DPR 445/2000.

Articolo 18

Disposizione transitoria

1. Il presente regolamento si applica anche per i procedimenti in istruttoria e per i cittadini residenti nel comune e loro familiari già ospiti in strutture residenziali.

Indice

	Pag.
Articolo 1 Integrazione economica a carico del Comune	2
Articolo 2 Compartecipazione alla spesa	2
Articolo 3 Presupposti per l'intervento comunale: integrazione economica residuale; anticipazioni a titolo di rivalsa; ipoteche	2
Articolo 4 Criteri generali per la determinazione degli oneri di compartecipazione alla spesa	3
Articolo 5 Semplificazione delle procedure di accoglienza	3
Articolo 6 Intervento dell'Amministrazione comunale	3
Articolo 7 Definizione della capacità contribuiva dell'ospite	4
Articolo 8 Situazione economica e patrimoniale dell'ospite	4
Articolo 9 Soggetti individuati per la definizione della capacità contributiva dell'ospite	4
Articolo 10 Definizione della capacità contributiva dell'ospite relativamente ai donatari	4
Articolo 11 Definizione della capacità contributiva dell'ospite relativamente ai familiari	4
Articolo 12 Versamento degli oneri dell'ospite	5
Articolo 13 Casi di esclusione dal concorso spese	5
Articolo 14 Validità della definizione della capacità contributiva dell'ospite.	5
Articolo 15 Indice della situazione economica equivalente (ISEE) ordinario	5
Articolo 16 Procedure applicative	6
Articolo 17 Controllo delle dichiarazioni	6
Articolo 18 Disposizione transitoria	6